



Ministero della Pubblica Istruzione

3° CIRCOLO DIDATTICO
- CAVA de' TIRRENI - SA
Aut. N. 35 - tel/fax: 089-463119
Email: saee04300b@istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA

Prot. 104/B15

Il giorno 28 gennaio 2012 alle ore 12.30 nel locale del 3° Circolo Didattico di Cava de' Tirreni:
VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 19.12.2012 prot. 5602/B15;
CONSIDERATO che sono trascorsi trenta giorni dalla richiesta dell'acquisizione del parere
positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola con prot. n.

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica 3° Circolo Didattico di Cava
de' tirreni

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore: Dott. Mario DI MAIO

Mario Di Maio

PARTE SINDACALE

Docente Concetta SORRENTINO

Concetta Sorrentino

RSU

Docente Gilda SATURNINO

Gilda Saturnino

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2011/2012
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Tale adempimento è stato fatto il giorno 24 ottobre 2011; la RLS è stata designata nella persona della docente Sorrentino Concetta.
2. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
4. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:

- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

- Indirizzo*
1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

- SS*
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio del plesso di S.Nicola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nello stesso plesso sopra indicato; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

- Coordinatore*
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico per cui n.1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale
7. saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – ASSEMBLEA DEL PERSONALE

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire l'assemblea tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti con un limite di ore 6 settimanali.
2. La disponibilità sarà indirizzata al D.S. ed è individuale.
3. La chiamata dell'unità di personale resasi disponibile è effettuata creando opportuna turnazione tra i richiedenti con utilizzo prioritario nel plesso ove ciascun docente presta servizio.
4. I pagamenti delle ore eccedenti effettivamente prestate avvengono come da tabella contrattuale vigente.

Art. 13– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) ATA

1. In caso di necessità o di esigenze particolari, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
 - e. nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il personale ATA può prestare lavoro straordinario alle seguenti condizioni.

- a) Ass. amm.: max 320 ore di straordinario annuo complessivo per tutti gli assistenti amministrativi, con un massimo di 90 ore pro-capite, comprensivo della tenuta amministrativa dei progetti arricchenti l'offerta formativa.
- b) Coll. Scol.: max 80 ore di straordinario annuo pro-capite, comprensive degli impegni riguardanti i progetti, in orario extracurricolare, dell'ampliamento dell'offerta formativa.
- c) A tale disposizione, per improcrastinabili urgenze di tipo organizzativo, si deroga per i collaboratori che svolgeranno servizio straordinario al Plesso di Dupino.

4. Per gli assistenti amministrativi l'assegnazione dei compiti è del Dirigente Scolastico, sentita la DSGA, ed avverrà seguendo i criteri di disponibilità e di competenza, e cioè la capacità di saper svolgere il compito da assegnare.

5. Il personale può a domanda individuale chiedere di voler prestare attività eccedenti.

6. I pagamenti sono effettuati come da tab. 6 del CCNL 2007..

7. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

8. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

9. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

10. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo saranno retribuite nella misura massima del budget stabilito. Sarà possibile procedere alla compensazione nell'ambito delle stesse figure professionali, garantendo ai richiedenti minimo 80 ore per i collaboratori scolastici e 90 agli assistenti amministrativi.

11. Le prestazioni del personale ATA, rese in aggiunta all'orario d'obbligo, superate le 80 ore pro-capite previste per i collaboratori scolastici e le 90 per gli assistenti amministrativi e dopo aver provveduto ad eventuali compensazioni, come indicato nel precedente comma, daranno luogo a recuperi compensativi.

Art. 14- Chiusura della scuola nei giorni pre-festivi

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica (es. vacanze natalizie, pasquali e periodo luglio - agosto), è disposta la chiusura degli uffici nelle giornate prefestive e la chiusura dei plessi scolastici periferici, in base alla delibera dal Consiglio di Circolo.

2. Nella settimana in cui viene decisa la chiusura pre-festiva, tutto il personale ATA è tenuto a prestare 7 ore e 12 minuti di servizio nei giorni di apertura della scuola. In alternativa all'orario di 7 ore e 12 minuti il personale può:

- a) chiedere di recuperare l'equivalente di ore prestate in più per le quali rinuncia alla retribuzione corrispondente;
- b) recuperare, a domanda, le ore non prestate, entro 2 mesi, da concordare con il DSGA
- c) chiedere volontariamente di fruire di un giorno di ferie.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15- Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 200.617,99 (lordo Stato)

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al POF € 11.040,61
(il fondo è ripartito in 5 quote relative alle aree individuate dal Collegio dei docenti; nel caso in cui alcune aree siano state attribuite a più docenti, la quota sarà ripartita equamente tra gli insegnanti incaricati di quell'area)
 - b. Incarichi specifici del personale ATA € 6.897,04
 - c. Indennità di direzione € 4.326,02
 - d. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 4.761,61

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 143.197,09 (lordo stato) e per le attività del personale ATA € 50.312,48 (lordo stato).
2. È istituito un fondo di riserva, pari ad € 2.282,40, per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.
3. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a) supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo:

1) collaboratori del dirigente € 5.308,00

2) sostituzione del D.S. nei periodi di ferie € 1.500,00

3) docenti coordinatori dei plessi, secondo la seguente attribuzione oraria:

S. Nicola	scuola primaria	n. 33 ore	
Pregiato	scuola primaria	n. 28 ore	
S.Pietro	scuola primaria	n. 27 ore	
SS. Annunziata	scuola primaria	n. 27 ore	
Rotolo	scuola primaria	n. 27 ore	
Dupino	scuola primaria	n. 27 ore	
S. Nicola	scuola dell'infanzia	n. 27 ore	
Pregiato	scuola dell'infanzia	n. 25 ore	
S.Pietro	scuola dell'infanzia	n. 24 ore	
SS. Annunziata	scuola dell'infanzia	n. 24 ore	
Rotolo	scuola dell'infanzia	n. 23 ore	
Dupino	scuola dell'infanzia	n. 23 ore	
Marini	scuola dell'infanzia	n. 23 ore	€ 7.849,21

b) responsabili progetto ampliamento offerta formativa:

una quota pari al 15% delle ore del progetto, da un minimo di 5 ore ad un massimo di 24.....€ 6.711,31

c) flessibilità oraria docenti€ 13.270,00

d) supporto alla didattica: gruppi di lavoro e di progetto n 8-10 docenti per 15 ore per doc.....€ 3.483,38

e) supporto alla didattica: Referente Progetto LLP Comenius "Mosaic of variegated fantasies"€ 828,20

f) supporto alla didattica (INVALSI):
coordinamento e correzione prove monitoraggio INVALSI delle competenze degli alunni n.24 docenti somministratori per 3 ore funzionali per doc.€ 1.672,02

g) supporto alla didattica:
tutoraggio docente neo-immessa 10 ore funzionali.....€ 232,23

h) partecipazione del personale a viaggi d'istruzione€ 1.990,50

i) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:.....€ 59.078,04

2. Le voci riportate sono al lordo dei contributi di legge.

Art. 20 – Flessibilità oraria

1. I docenti che godono della flessibilità oraria sono:

- a) docenti che turnano nella scuola dell'infanzia;
 - b) docenti impegnati su due plessi
 - c) docenti che presentano nel loro orario di servizio ore d'intervallo dall'attività
2. A ciascun docente in flessibilità che si trova in una situazione di cui al punto 1 lettera a) o b) o c) spetta un compenso annuo di € 250,00. A ciascun docente che si trova in una situazione di cui ai punti b) e (contemporaneamente) c) spetta un compenso annuo di 350 €.

Art. 21 - Partecipazione del personale a visite guidate

1. Al personale che accompagna gli alunni a viaggi d'istruzione in orario eccedente il proprio orario di servizio sono corrisposte € 30,00 fino a due ore ed € 60 oltre le due ore. Il numero degli accompagnatori è di uno per quindici alunni.
2. La retribuzione è per un massimo di n. due uscite per anno scolastico salvo residui nel previsto fondo.
3. Le voci riportate sono al lordo dei contributi di legge.

Art. 22 - Formazione ed aggiornamento

1. Dal fondo d'istituto viene prelevata la somma di € 3.500,00 lordo stato per la retribuzioni dei docenti che effettuano corso di formazione fuori dal Circolo.
 2. Il compenso massimo attribuibile a ciascun docente è di € 100,00 lordo stato, fino a esaurimento del fondo stesso.
- Possono essere beneficiari :
- a) docenti che partecipano a corsi di FIS universitari, inerenti alle discipline insegnate;
 - b) docenti che frequentano corsi di formazione e/o aggiornamento presso la facoltà di scienze dell'educazione;
 - c) altri corsi di formazione in servizio, tenuti da enti ed associazioni accreditate.
 - d) la durata di tali corsi deve essere almeno di 10 ore.

Art.23 – Attività di PON

1. Per l'attuazione del PON per ciascun anno scolastico sono adattati in primis criteri di competenza e di necessità.

Vengono inoltre concordati i criteri di attuazione del PON:

- a) il PON è attuato in tutti i plessi del circolo di scuola comune;
- b) è a favore principalmente degli alunni di classe III, IV e V di scuola primaria;
- c) i gruppi di alunni sono il più possibile omogenei per età, appartenenti alla stessa classe o a classe parallela;
- d) l'adesione è opzionale con formazione di gruppi consistenti nel numero di alunni appartenenti alla stessa classe e coinvolge genitori nei plessi in cui si rende necessario di irrobustire l'intesa scuola-famiglia.

2. L'individuazione del personale e la modalità di utilizzazione è stabilita secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) se c'è necessità all'utilizzazione di quella categoria di personale (richiesta esplicita delle linee guida);
- b) a domanda individuale con curriculum personale attestante le competenze richieste;
- c) con esperienze pregresse di PON;

- d) se tutors d'aula, con priorità ai docenti di classe; se collaboratore scolastico con priorità in servizio del plesso; se assistente amm.vo, qualora fosse necessario, con priorità a coloro già coinvolti nella richiesta di piani e competenti nell'inserimento dati al sistema.
- e) nel caso di richieste in numero superiore a quello delle figure necessarie si redigeranno due graduatorie: una con docenti che hanno svolto attività PON ed una con insegnanti che non l'hanno svolta; da queste, iniziando dai docenti con esperienze pregresse, s'individuano, alternativamente, gli insegnanti da impegnare nei progetti formativi

Art.24 - Attività Personale ATA

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 dell'art. 19, vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. Per gli assistenti amministrativi l'intensificazione del lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti, per l'intensificazione dei carichi di lavoro e per il soddisfacimento di esigenze non previste: € 750,00 x 4 = € 3.981,00 (lordo Stato)
- b. Supporto amministrativo contabile (inserimento dati) n.50 ore € 962,08 (")
- c. Lavoro straordinario assistenti amministrativi € 6157,28 (")

2. Per i collaboratori scolastici:

- a. intensificazione del carico di lavoro per maggiore impegno in caso di sostituzione per assenze previste e non dei colleghi assenti, per incarichi che richiedono risposta di urgenza anche in giornata di sabato, per la consegna ai vari plessi di documenti non differibili nel tempo, per emergenze organizzative che investono direttamente il personale interessato, per l'assistenza all'attività didattica dei docenti.: 450 x 12..... € 7.165,80
intensificazione attività sabato Plesso Dupino..... € 1208,92
- b. intensificazione del carico di lavoro sui plessi su due livelli € 100 x 6 € 796,20
- c. intensificazione del carico di lavoro nei plessi in cui il collaboratore è assegnato ad un piano in cui siano presenti più di 8 classi € 300x1..... € 398,10
- d. intensificazione dei compiti di prelievo, vigilanza ed accompagnamento non occasionali degli alunni all'uscita € 150x 3..... € 597,15
- e. assegnazione di incarichi a supporto dell'organizzazione vigilanza alunni in pre-scuola e post-scuola € 350 x 3..... € 1.393,35
- f. sostituzione collega assente in altro plesso € 798,20
- g. lavoro straordinario Plesso di Dupino € 2207,14
- h. lavoro straordinario di tutti i collaboratori scolastici € 15.940,00

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizioL'incarico specifico, per i collaboratori scolastici, è relativo all'assistenza materiale dei bambini della Scuola dell'infanzia e all'assistenza di base agli alunni diversamente abili (in modo particolare, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale).
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'80% a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - € 921,61 per n. 3 unità di personale amministrativo
 - € 785,05 per n. 5 unità di collaboratori scolastici

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP compete un compenso pari a € 1.380,60 , per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR

Art. 29 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti "figure sensibili":
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Per tutti i docenti e il personale ATA che ricoprono l'incarico di "figure sensibili" è riconosciuto un compenso di € 100, per un compenso complessivo pari a € 8.492,8 lordo stato.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Gilde Saturnino
Concetta Sorrentino
Maria Luisa